

# Alcune osservazioni “tecniche” sul d.d.l. Gelmini

di Paolo Rossi

16 novembre 2009

I numerosi commenti già apparsi a proposito del disegno di legge Gelmini, presentato il 28 ottobre scorso, sono per lo più volti a esprimere un giudizio sulla proposta (positivo o negativo, in ambo i casi talvolta con riserva) e/o sui suoi principi ispiratori, raramente entrando nel merito della sua coerenza interna, e soprattutto della coerenza tra i fini esplicitamente o implicitamente dichiarati e i mezzi che vengono indicati per raggiungerli.

L'importanza della posta in gioco impone di valutare il disegno per le singole parole che vi sono scritte (e che potrebbero diventare una legge dello Stato), per quanto possibile indipendentemente da ogni giudizio di natura ideologica, per cercare di capire quali potrebbero essere le loro conseguenze, oltre, ed eventualmente anche contro, le intenzioni degli estensori.

Si tratta, a parere di chi scrive, di valutare “tecnicamente” la proposta, non perché tale valutazione sia neutra, ma perché in una riforma di questa portata esiste comunque il rischio dell'eterogeneità dei fini, e la tecnica aiuta a valutare quanto elevato sia tale rischio, al di là del giudizio, certo non neutrale, sulle finalità dichiarate.

Ogni singolo articolo, e ogni singolo comma, imporrebbero (e otterranno, speriamo) un'adeguata riflessione, ma almeno due gruppi di osservazioni “tecniche” (nel senso sopra enunciato) si impongono fin dall'inizio.

A. Il modello di *governance* che emerge dal ddl sembra ispirarsi al principio, vecchio di più di due secoli, e in quanto tale difficilmente contestabile, della separazione dei poteri, e in particolare dell'organo legislativo (Senato Accademico) da quello esecutivo (Consiglio d'Amministrazione), con il sacrosanto corollario che, in un sistema di tipo “federale” i “governatori” (qui i direttori di dipartimento) non siedono in Parlamento né fanno parte del Governo centrale.

Fin qui tutto bene dunque, ma proprio perché il modello è consolidato (pensiamo alla Costituzione americana), scostarsene qui e là, spesso senza una *ratio* evidente, può essere molto pericoloso.

Il rinvio agli Statuti può permettere ai singoli Atenei, ove vi sia una reale volontà di operare in tal senso, di mettere in chiaro molte delle necessarie clausole di garanzia, e se ciò non venisse fatto la comunità accademica potrebbe rimproverare soltanto se stessa.

Vi sono tuttavia alcuni punti sui quali sarebbe difficile scostarsi dal dettato legislativo, che pertanto deve essere già di per sé conforme ai principi generali.

Emergono quindi alcune critiche basilari e doverose all'attuale testo:

- il Parlamento (S.A.) non deve essere spogliato dei poteri di controllo sull'operato del Governo (C.d.A.), usualmente esercitati tramite il voto di

- la presidenza del S.A. “deve” (non “può”) essere distinta da quella del C.d.A., ma il Rettore (capo dell’esecutivo) “deve” (non “può”) presiedere il C.d.A.;
- è legittimo e utile avere “ministri tecnici” (i membri esterni del C.d.A.), ma pare alquanto ingiustificato fissarne per legge il numero minimo.

B. Il modello di reclutamento che viene proposto è, dal punto di vista organizzativo, un “congegno a orologeria”; è fondamentale che non si trasformi in una “bomba a orologeria”. Il testo attuale si presta purtroppo in molti punti a questo rischio, che occorre assolutamente prevenire, non necessariamente stravolgendo per forza l’impianto, ma esercitando comunque grande cautela.

Il primo e più evidente rischio nasce dal fatto che un piano di reclutamento e promozioni volto a portare a regime in un quinquennio l’organico della docenza universitaria può funzionare soltanto se, in riferimento allo stesso arco di tempo, viene definito un piano finanziario che assicuri al sistema le risorse necessarie alla realizzazione dell’obiettivo.

Le risorse devono essere nel loro complesso chiaramente finalizzate, non per dirigismo, ma perché la delicatezza dell’operazione non permette che, anche per il più nobile dei motivi contingenti, si effettuino storni su capitoli di spesa il cui svuotamento avrebbe come effetto ingorghi generazionali e alla fine il raggiungimento di una configurazione di docenza ben diversa da quella desiderabile, con effetti disastrosamente simili a quelli prodottisi, pur con tutt’altro meccanismo, a valle dell’*ope legis* del 1980, e tuttora nefastamente visibili.

Il secondo grave rischio nasce dalla farraginosità delle procedure. L’intento garantista è chiaramente leggibile e ben comprensibile, ma la storia nazionale e universitaria ci insegna, ancora una volta, che una procedura macchinosa può facilmente vanificare anche il modello teoricamente più convincente.

Occorrono regole semplici per la formazione delle commissioni nazionali e locali, regole semplici per l’operato delle medesime, regole semplici per le chiamate, e soprattutto un più netto ed effettivo sbilanciamento verso la valutazione *ex post* come elemento di garanzia sostanziale della correttezza e adeguatezza delle procedure.

L’importante non è la moltiplicazione delle ratifiche formali, ma il fatto che le istituzioni che assumono personale di scarsa qualità siano chiamate a pagare il “danno erariale” prodotto, con la perdita di finanziamenti e di altri benefici (come ad esempio la partecipazione a ulteriori selezioni).

Il terzo grave rischio si nasconde nei meccanismi volti, nelle intenzioni degli estensori del ddl, a favorire la mobilità accademica. Oltre una certa mancanza di chiarezza del testo su alcuni di questi meccanismi, il pericolo maggiore è quello di indurre, in pratica, comportamenti puramente opportunistici (“migrazioni” bidirezionali, di durata triennale, da una sede all’altra, governate da accordi informali ma efficienti e sistematici), che non porterebbero alcun vantaggio al sistema, ma contribuirebbero a rallentare ulteriormente le sue già faticose dinamiche di assestamento.

La mobilità, anche internazionale, va assolutamente favorita e incentivata, è anzi uno degli strumenti più importanti per una reale riqualificazione scientifica e culturale del nostro sistema universitario, ma lo strumento del puro vincolo quantitativo, per di più con reali e non banali difficoltà di implementazione numerica quando lo si riporta ai piccoli numeri del *turnover* dipartimentale, non è certamente il più efficace.

Resta infine irrisolto il problema della prevenzione di una proliferazione indiscriminata del precariato: se continua a valere, come pare, il principio giuridico per cui ciò che non è proibito è permesso, nulla impedirà il mantenimento e la moltiplicazione delle attuali numerose forme spurie di “collaborazione” più o meno occasionale e/o a progetto (oltre che dei contratti, anche gratuiti, d’insegnamento), che saranno come al solito largamente utilizzate per aggirare i vincoli (peraltro espressi in forma parzialmente incoerente) sulla durata degli assegni e dei contratti a tempo determinato.